



Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 1° novembre 2017¹ sulla promozione dell'energia è modificata come segue:

Art. 38 cpv. 5

⁵ Se un impianto viene ampliato già prima dell'ottenimento della remunerazione unica, il contributo di base viene versato per l'elemento dell'impianto messo in esercizio per primo e il contributo legato alla potenza in funzione della data di messa in esercizio dei singoli elementi dell'impianto.

Art. 48 cpv. 3 lett. c

³ Negli impianti con una potenza superiore ai 10 MW il contributo d'investimento ammonta al massimo:

- c. al 40 per cento dei costi d'investimento computabili per gli impianti nuovi e gli ampliamenti considerevoli che, a seguito di misure costruttive, possono permettere di accumulare una quantità di energia aggiuntiva pari ad almeno 10 GWh.

Art. 51 cpv. 2

² Il biennio inizia il 1° gennaio dell'anno in cui cade il giorno di riferimento. I giorni di riferimento sono il 30 giugno 2018, il 31 agosto 2020, il 31 agosto 2022, il 30 giugno 2024, il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2028 e il 30 giugno 2030.

¹ RS 730.03

Art. 52 cpv. 1

¹ Se non tutte le domande presentate entro un giorno di riferimento possono essere prese in considerazione, vengono dapprima presi in considerazione i progetti per la realizzazione di un impianto nuovo o di un ampliamento che presentano la produzione supplementare maggiore rapportata al contributo d'investimento. Nel caso di progetti che, a seguito di misure costruttive, possono permettere di accumulare una quantità di energia aggiuntiva, quest'ultima è addizionata alla produzione supplementare.

Art. 64 cpv. 3

³ I costi di cui al capoverso 1 lettera b vengono computati considerando al massimo, ogni anno, il 2 per cento dei costi d'investimento.

II

Gli allegati 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 e 2.1 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

L'ordinanza del 14 marzo 2008² sull'approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 3

³ Se acquista l'elettricità per le forniture di cui all'articolo 6 capoverso 5^{bis} LAEl da impianti di produzione con una potenza massima di 3 MW oppure con una produzione annua massima, al netto di un eventuale consumo proprio, di 5000 MWh, il gestore della rete di distribuzione, derogando al principio dei costi di produzione (cpv. 2), computa i costi di acquisto, inclusi i costi per le garanzie di origine, e ciò fino a un importo massimo pari al rispettivo tasso di remunerazione determinante di cui agli allegati 1.1–1.5 dell'ordinanza del 1° novembre 2017³ sulla promozione dell'energia (OPEn). Si applicano per:

- a. gli impianti messi in servizio prima del 1° gennaio 2013: i tassi di remunerazione validi a partire dal 1° gennaio 2013;
- b. gli impianti fotovoltaici con una potenza inferiore ai 100 kW: i tassi di remunerazione secondo l'appendice 1.2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia nella versione vigente il 1° gennaio 2017⁴.

² RS 734.71

³ RS 730.03

⁴ RU 1999 207, 2016 4617

Art. 25 cpv. 2

² I punti di immissione mediante i quali l'elettricità da impianti con una potenza inferiore a 100 kW (art. 14 cpv. 1 OPEn) o da impianti con una potenza compresa tra 100 kW e meno di 500 kW, già beneficiari di una remunerazione secondo il diritto anteriore, viene ritirata al prezzo di mercato di riferimento e che sono dotati di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati o di un sistema di misurazione intelligente sono attribuiti al gruppo di bilancio per le energie rinnovabili sulla base della quantità di elettricità ritirata.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 1.1
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti idroelettrici nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

N. 3

3 Calcolo del tasso di remunerazione in caso di ampliamento o rinnovamento successivi

Il tasso di remunerazione per gli impianti che sono stati ampliati o rinnovati successivamente si calcola secondo la formula seguente:

$$(P0/P1) * V1 + (1-P0/P1) * (N0/N1) * V1$$

dove: P0: potenza dell'impianto prima del primo ampliamento o rinnovamento realizzato dal 2018 oppure, nel caso di impianti il cui ampliamento o rinnovamento è iniziato prima del 1° gennaio 2018 e messo in esercizio entro il 30 giugno 2018 e la cui messa in esercizio è stata notificata all'organo di esecuzione entro il 31 luglio 2018, la potenza dell'impianto dopo tale ampliamento o rinnovamento;

P1: potenza dell'impianto dopo l'ampliamento o rinnovamento più recente;

N0: produzione netta media degli:

- ultimi 5 anni civili prima del primo ampliamento o rinnovamento realizzato dal 2018, o
- anni civili compresi tra il primo ampliamento o rinnovamento realizzato dal 2018 e la messa in esercizio o l'ultimo ampliamento o rinnovamento precedente, a condizione che tale periodo sia inferiore a 5 anni civili;

N1: produzione netta a seguito dell'ampliamento;

V1: tasso di remunerazione calcolato sulla scorta dell'intera produzione netta raggiunta a seguito dell'ampliamento o del rinnovamento di cui al numero 2.

Allegato 1.2
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti fotovoltaici nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

N. 1, secondo periodo

Se diverse unità costituite da campi fotovoltaici con i relativi convertitori che utilizzano lo stesso punto di allacciamento alla rete sono distribuite su diversi fondi, ciascuna di queste unità può essere considerata un impianto, in modo particolare quando le unità stesse sono realizzate indipendentemente l'una dall'altra e l'elettricità da loro prodotta è misurata separatamente.

N. 2.2

2.2 Tassi di remunerazione

In caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 il tasso di remunerazione secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza	Tasso di remunerazione (ct./kWh)									
	Messa in esercizio									
	1.1.2013-31.12.2013	1.1.2014-31.3.2015	1.4.2015-30.9.2015	1.10.2015-31.3.2016	1.4.2016-30.9.2016	1.10.2016-31.3.2017	1.4.2017-31.12.2017	1.1.2018-31.3.2019	1.4.2019-31.3.2020	dal 1.4.2020
≤ 100 kW	21,2	18,7	16,0	14,8	14,0	13,3	12,1	11,0	10,0	9,0
≤ 1000 kW	18,5	17,0	15,0	14,1	13,1	12,2	11,5	11,0	10,0	9,0
> 1000 kW	17,3	15,3	14,8	14,1	13,2	12,2	11,7	11,0	10,0	9,0

Allegato 1.4
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti geotermici nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

N. 6.2.1

6.2.1 La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi sei anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22).

N. 6.3.1

6.3.1 La messa in esercizio dell'impianto deve essere effettuata al più tardi dodici anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22).

N. 6.3.2

6.3.2 La messa in esercizio degli impianti che secondo l'articolo 20 capoverso 3 lettera a sono avanzati sulla lista d'attesa sulla base della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto deve essere effettuata al più tardi sei anni dalla comunicazione della decisione relativa all'assunzione provvisoria.

N. 7.2

7.2 Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d'attesa in virtù dell'articolo 3g^{bis} capoverso 4 lettera b numero 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia nella versione del 2 dicembre 2016⁵ sulla base della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro il 31 dicembre 2029.

⁵ [RU 2016 4617 n. I e II]

Allegato 1.5
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti a biomassa nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

N. 5

5 Calcolo del tasso di remunerazione in caso di ampliamento o rinnovamento successivi

Il tasso di remunerazione per gli impianti che sono stati ampliati o rinnovati successivamente si calcola secondo la formula seguente:

$$(P0/P1) * V1 + (1-P0/P1) * (N0/N1) * V1$$

dove: P0: potenza dell'impianto prima del primo ampliamento o rinnovamento realizzato dal 2018 oppure, nel caso di impianti il cui ampliamento o rinnovamento è iniziato prima del 1° gennaio 2018 e messo in esercizio entro il 30 giugno 2018 e la cui messa in esercizio è stata notificata all'organo di esecuzione entro il 31 luglio 2018, la potenza dell'impianto dopo tale ampliamento o rinnovamento;

P1: potenza dell'impianto dopo l'ampliamento o rinnovamento più recente;

N0: produzione netta media degli

- ultimi 2 anni civili prima del primo ampliamento o rinnovamento realizzato dal 2018;
- periodo compreso tra il primo ampliamento o rinnovamento realizzato dal 2018 e la messa in esercizio o l'ultimo ampliamento o rinnovamento precedente, a condizione che tale periodo sia inferiore a 2 anni civili;

N1: produzione netta a seguito dell'ampliamento;

V1: tasso di remunerazione calcolato secondo il numero 3 o 4 sulla scorta dell'intera produzione netta raggiunta dopo l'ampliamento o il rinnovamento.

N. 8.3.2

8.3.2 La messa in esercizio degli impianti che secondo l'articolo 20 capoverso 3 lettera a sono avanzati sulla lista d'attesa sulla base della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto deve essere effettuata al più tardi tre anni dalla garanzia di principio (art. 22).

Allegato 2.1
(art. 36, 38 e 41–45)

Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici

N. 2.1

- 2.1 Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi:

	Classe di potenza	Messa in esercizio								
		1.1.2013–31.12.2013	1.1.2014–31.3.2015	1.4.2015–30.9.2015	1.10.2015–30.9.2016	1.10.2016–31.3.2017	1.4.2017–31.3.2018	1.4.2018–31.3.2019	1.4.2019–31.3.2020	dal 1.4.2020
Contributo di base (fr.)		2000	1800	1800	1800	1800	1600	1600	1550	1100
Contributo legato alla potenza (fr./kW)	<30 kW	1200	1050	830	610	610	520	460	380	380
	<100 kW	850	750	630	510	460	400	340	330	330

N. 2.3

- 2.3 Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi:

	Classe di potenza	Messa in esercizio								
		1.1.2013–31.12.2013	1.1.2014–31.3.2015	1.4.2015–30.9.2015	1.10.2015–30.9.2016	1.10.2016–31.3.2017	1.4.2017–31.3.2018	1.4.2018–31.3.2019	1.4.2019–31.3.2020	dal 1.4.2020
Contributo di base (fr.)		1500	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1000
Contributo legato alla potenza (fr./kW)	< 30 kW	1000	850	680	500	500	450	400	340	340
	<100 kW	750	650	530	450	400	350	300	300	300
	≥100 kW	700	600	530	450	400	350	300	300	300